

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 17-01-2005
REGIONE SARDEGNA**

**Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della
Conferenza permanente Regione-enti locali.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 2
del 18 gennaio 2005



*Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione del principio di Cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

ARTICOLO 2

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali:

a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce

sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse;

b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

c) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali;

d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali.

ARTICOLO 3

Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

- a) i presidenti delle province;
- b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;
- c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia;
- d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia;
- e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. In attuazione del comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai sensi del comma

1 deve favorire il principio di parità fra uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato non può avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.

4. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie

locali non è delegabile.

ARTICOLO 4

Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica.
4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 risultino appartenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato è proclamato eletto il sindaco più votato che appartenga ad altra provincia.
5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 2 dell'articolo 3, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla categoria di cui alla lettera e) e fino alla concorrenza della percentuale minima prevista. Occorrendo si procede analogamente per la categoria di cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla lettera c).
6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti

del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

7. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle Autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

8. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

ARTICOLO 5

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.
2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto

allorché
cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione
alla
quale sono stati nominati.

4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a)
e b) del
comma 1 dell'articolo 3 anticipatamente decaduto il
Presidente
della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua
proclamazione, il nuovo titolare della carica che dà
diritto alla
nomina.

5. Negli altri casi il Presidente della Regione
sostituisce il
componente anticipatamente decaduto col primo dei non
eletti
nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito
l'elenco dei
non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo
decorrente dalla
precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo
delle
amministrazioni dei comuni del collegio, ne dà
comunicazione
al Presidente del Consiglio regionale che convoca il
collegio
per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4.

6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il
componente del Consiglio sia decaduto per l'ordinaria
scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente
rieletto alla medesima carica.

ARTICOLO 6

Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo
seno un
presidente che resta in carica quanto il Consiglio
stesso.
2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un
vice
presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in
carica
quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni
istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
delle
autonomie locali è necessaria la presenza della
maggioranza
dei suoi componenti ed il voto favorevole della
maggioranza dei

presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione o di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonome locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 45 giorni dall'insediamento.

ARTICOLO 7

Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento

dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie

locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del

presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di

presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le

altre indennità di carica percepite dai componenti.

ARTICOLO 8

Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.
2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.
3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna in numero non superiore a quattro unità, il cui trattamento economico, pari a quello in godimento, è a carico del Consiglio regionale delle autonomie.

ARTICOLO 9

Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere

obbligatorio al Consiglio regionale:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
- b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

ARTICOLO 10

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

ARTICOLO 11

Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

ARTICOLO 12

Conferenza permanente Regione - enti locali

1. La Conferenza permanente Regione-enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.

2. Alla Conferenza partecipano per la regione:

- a) Il Presidente della Regione, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente;
- c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione;
- d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza:

a) dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'articolo 3;

b) dai Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.

4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.

5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno sette dei componenti in rappresentanza degli enti locali.

6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali.

8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

ARTICOLO 13

Intese fra Regione ed enti locali

1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono

criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.

ARTICOLO 14

Accordi fra Regione ed enti locali

1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di

funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

ARTICOLO 15

Norme finali

1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del

Consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione

degli eletti delle elezioni amministrative della primavera del 2005.

2. La conferenza permanente Regione-enti locali istituita con

decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.

1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data

della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie

nella Conferenza istituita dalla presente legge.

ARTICOLO 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

sono valutati in euro 516.000 annui; alla relativa copertura

finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate

proprie della Regione - UPB E03.017 - del bilancio per gli anni

2005-2007 e di quelli per gli anni successivi. Nello stato di

previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali,

finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per gli anni

2005-2007 e successivi è istituita la UPB S04.025/01 (N.I.)

(Sostegno al sistema delle autonomie locali), con lo stanziamento sopra indicato.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 2005

Soru
